

Avviso di selezione e modalità di ammissione ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, per l'a.a. 2024-2025

Articolo 1 – Selezione e posti

1. Per l'anno accademico 2024/2025 per ogni classe di concorso accreditata e in fase di accreditamento sono attivati i seguenti percorsi:

- a) **PF 60** - Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA (**PF 60 CFU All. 1**) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 - **allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023; posti contingentati.**
- b) **PF 30** - Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA (**PF 30 CFU All. 2**), di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 - **allegato 2 del DPCM 4 agosto 2023; posti contingentati.**
- c) **PF 30** - Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA (**PF 30 CFU All. 2**) destinato ai **vincitori del concorso** ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 - **allegato 2 del DPCM 4 agosto 2023; posti soprannumerari.**
- d) **PF 36** - Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento (**PF 36 CFU All. 5**) di cui all'articolo 18-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai **vincitori di concorso** di cui all'art. 18-bis comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 59/2017, che entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA, nonché ai vincitori di concorso su posto di **insegnante tecnico-pratico (ITP)** che vi abbiano partecipato con diploma ITP coerente con la classe di concorso - **allegato 5 del DPCM 4 agosto 2023; posti soprannumerari.**

2. I posti contingentati dei percorsi accreditati messi a bando sono riportati in Tabella 1:

Tabella 1: Posti contingentati dei percorsi formativi accreditati messi a concorso.

Percorsi formativi	Posti autorizzati	Di cui posti 60 CFU All. 1	Di cui riserva 45% 30 CFU All. 2	Di cui riserva 5%
A-11	34	19	15	1
A-12	50	28	22	1
A-13	10	5	5	0
A-18	19	10	9	0
A-19	10	5	5	0
A-20	16	9	7	0
A-22	150	83	67	-

AA-24	10	5	5	0
AA-25	10	5	5	-
AB-24	24	13	11	1
AB-25	10	5	5	-
A-26	50	28	22	1
A-27	60	33	27	1
A-28	75	41	34	-
A-47	44	24	20	1
A-50	66	36	30	1
BA-02	10	5	5	0

3. I posti contingentati dei percorsi in fase di accreditamento messi a bando sono riportati in Tabella 2:

Tabella 2: Posti contingentati messi a concorso dei percorsi in fase di accreditamento.

Percorsi formativi	Posti autorizzati	Di cui posti 60 CFU All. 1	Di cui riserva 45% 30 CFU All. 2	Di cui riserva 5%
*A-32	10	5	5	0
*BB-02	10	5	5	0

*in attesa di accreditamento ministeriale

4. Per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA (All. 2), di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'anno accademico 2024/2025, è riservata una quota di posti nella misura del 45 % dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 incluso) e a favore di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73.

Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 % è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano al PF 60 CFU All. 1.

5. Ai fini del presente avviso di selezione si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Posti contingentati**: i posti di cui ai corsi art. 1, comma 1 lettera a) e b) del presente avviso e si dividono in:
 - **posti ordinari** si intendono i posti messi a concorso e autorizzati dal MUR con DM n. 156/2025 al netto del 45% della riserva dei posti riservati ai soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Per candidati/e ordinari/e si intendono i/le candidati/e che concorrono alla procedura selettiva per i posti messi a concorso e autorizzati dal MUR con DM n. 156/2025 al netto del 45% della riserva dei posti riservati ai soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

- **posti riservati** si intende il 45% dei posti messi a concorso e autorizzati dal MUR con DM n. 148/2025 riservati ai soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Per candidati/e riservatari/e si intendono i/le candidati/e che concorrono alla procedura selettiva per il 45% dei posti messi a concorso e autorizzati dal MUR con DM n. 148/2025 riservati ai soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
- b) **Posti soprannumerari:** i posti di cui ai corsi art. 1, comma 1 lettera c) e d) del presente avviso e **sono destinati ai/le vincitori/trici di concorso.**

Articolo 2 – Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5 del DPCM del 4 agosto 2023, possono accedere ai Percorsi coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Dlgs n. 59/2017.

a) **Percorso Formativo 60 CFU (PF 60 CFU All. 1)**

Nell'ambito del PF60 All. 1, costituisce requisito di ammissione il possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Dlgs 59/2017 **coerenti con la classe di concorso oggetto della domanda** di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR n. 19/2016, DM n. 259/2017, DM n. 221/2023 e DM n. 255/2023):

- possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- relativamente ai posti di **insegnante tecnico-pratico (ITP)**, diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR n. 19/2016, DM n. 259/2017);

Possono inoltre accedere al PF60:

- coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Dlgs n. 59/2017 coerenti con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR n. 19/2016, DM n. 259/2017, D.M. n. 221/2023 e DM n. 255/2023);
- coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (D.P.R. n. 19/2016, DM n. 259/2017, DM n. 221/2023 e DM n. 255/2023) purché siano stati conseguiti almeno 180 CFU.

Gli/Le iscritti/e a corsi di studio conseguono i CFU di formazione iniziale per l'insegnamento in modalità aggiuntiva.

I/Le candidati/e iscritti/e ad un corso di studio potranno accedere alla prova finale del percorso SOLO **dopo aver conseguito il titolo di laurea** (comprensivo degli eventuali crediti richiesti per l'accesso alla classe di concorso), nell'anno accademico di riferimento, come previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ter del Dlgs n. 59/2017, a pena di decadenza dal corso.

b) **Percorso Formativo 30 CFU (PF 30 CFU All. 2)**

Nell'ambito del PF30 All. 2, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con



riferimento alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR n. 19/2016, DM n. 259/2017, DM n. 221/2023 e DM n. 255/2023), costituisce requisito di ammissione una delle seguenti condizioni alternative:

- l'aver svolto servizio presso le **istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie** per almeno **tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti**, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 incluso).
- **l'aver sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria** di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
- **essere risultati vincitori di concorso (posti soprannumerari)** ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 59/2017; relativamente ai posti di **insegnante tecnico-pratico (ITP)**, i/le candidati/e devono essere in possesso di diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR n. 19/2016, DM n. 259/2017).

N.B. Possono presentare domanda per l'ammissione ai PF30 (All. 2) **anche** coloro che, in quanto vincitori/trici di concorso ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 59/2017 (conseguimento 24 CFU entro il 31 ottobre 2022), **abbiano maturato servizio** presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 incluso). **Il suddetto requisito deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda ai PF30 (All. 2).**

c) Percorso Formativo 36 CFU (PF 36 CFU All. 5)

Nell'ambito del PF 36 CFU All. 5, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR n. 19/2016, DM n. 259/2017, DM n. 221/2023 e DM n. 255/2023), i/le candidati/e devono essere **vincitori del concorso ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 59/2017** e entro il 31 ottobre 2022 devono aver conseguito i **24 CFU/CFA** autocertificandone obbligatoriamente il possesso nelle modalità indicate nella procedura online; relativamente ai posti di **insegnante tecnico-pratico (ITP)**, i/le candidati/e devono essere in possesso di diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR n. 19/2016, D.M. n. 259/2017);

2. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM n. 259/2017, DM n. 221/2023 e DM n. 255/2023), sono altresì **ammessi/e con riserva coloro che risultino in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero**, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3.



Il titolo sarà valutato, ai soli fini dell'ammissione alla selezione di cui al presente bando ai sensi dell'art 3 comma 1 del DM n. 156/2025 e dell'art. 2 comma 2 del DM n. 148/2025.

3. I/Le candidati/e che intendono concorrere per la riserva dei posti del 5% dovranno presentare la domanda di ammissione per il percorso formativo 60 CFU (PF 60 CFU All. 1).

4. Prima di presentare la domanda, i/le candidati/e sono tenuti/e a verificare che il proprio titolo di studio sia coerente con quanto previsto dalla normativa di riferimento per l'accesso alla classe di concorso per cui si chiede l'ammissione consultando il seguente link [Titoli di accesso - MIM](#)

5. I titoli sono autocertificati, ai sensi della normativa vigente, nella procedura online di cui all'articolo 3 del presente Avviso di selezione e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

6. Tutti/e i /le candidati/e accedono alla selezione con riserva. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di avvenuta iscrizione alla selezione. L'Università degli studi di Siena può adottare, in qualsiasi fase della procedura concorsuale o anche successivamente all'ammissione ai corsi, provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti dei/le candidati/e che risultino sprovvisti/e dei requisiti di ammissione richiesti.

Articolo 3 – Procedura di presentazione della domanda di iscrizione alla selezione e termini di scadenza

1. Per partecipare alla procedura il/la candidato/a deve **presentare domanda, dalle ore 12:00 del 14 marzo 2025 alle ore 12:00 del 21 marzo 2025**, attraverso il portale PICA all'indirizzo <https://pica.cineca.it/login>.

2. È possibile autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR o PICA/REPRISE, scegliendo dal menù a tendina "Credenziali" la voce corrispondente e inserire username e password dell'account.

Nel caso in cui l'utente possieda le credenziali ma non le ricordi deve cliccare sull'opzione "Credenziali dimenticate?": il sistema in automatico invierà una e-mail con la password all'indirizzo di posta elettronica che è stato inserito al momento della registrazione.

In alternativa, se si è già in possesso di un'identità digitale SPID, è possibile accedere al servizio utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore dell'identità digitale.

Se non si è in possesso di alcun account effettuare una nuova registrazione su [questo portale](#) utilizzando il link in basso a sinistra "Nuova Registrazione" e inserire i dati richiesti dal sistema. La compilazione dei Dati anagrafici - modulo completo è obbligatoria per partecipare ai bandi pubblicati su PICA.

Una volta registrati, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali è possibile collegarsi all'indirizzo <https://pica.cineca.it/unisi/cfu2025/> e procedere con la selezione della procedura e con la compilazione della domanda, cliccando su "Compila una nuova domanda".

Per l'iscrizione è richiesto:

- l'inserimento di una copia scansionata (non fotografata) di un documento di identità in corso di validità del candidato/a;
- l'inserimento dei requisiti di accesso e dei titoli valutabili.

Si consiglia al/la candidato/a di preparare tutta la documentazione in formato pdf necessaria prima di procedere con l'iscrizione. Per problemi di natura tecnica è possibile rivolgersi **al supporto tecnico di PICA** tramite il link presente in fondo ad ogni pagina.

Per informazioni sulla procedura è contattabile l'ufficio all'indirizzo: formazioneinsegnanti@unisi.it **N.B.: una volta presentata la domanda di iscrizione non è prevista la possibilità di effettuare alcuna modifica;** è



comunque possibile ritirare la candidatura inviata e presentarne una nuova purché nei termini di scadenza dell'Avviso di selezione (21 marzo 2025 ore 12:00).

3. Il/la candidato/a **in possesso di titolo straniero non abilitante** deve allegare in un unico file pdf i seguenti documenti durante la procedura di iscrizione al concorso sul Portale PICA:

- a. titolo accademico;
- b. certificato degli esami (*transcript of records*);
- c. ove possibile, descrizione dettagliata dei programmi di ogni disciplina (*syllabus*);
- d. traduzione dei documenti di cui al punto a-b-c in italiano o inglese, se emessi in una lingua diversa da italiano, inglese, francese o spagnolo;
- e. "Certificato di comparabilità" e "Certificato di verifica" rilasciato dal Centro Italiano ENIC-NARIC (CIMEA) **oppure** "Diploma Supplement" rilasciato dall'Università, secondo lo schema standard sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES (valido solo per i paesi che hanno aderito all'accordo internazionale) **oppure** "Dichiarazione di Valore (DOV)" emessa dalle missioni diplomatiche italiane nel Paese in cui gli studi sono stati effettuati, accompagnata dalla "Certificazione di Verifica" del CIMEA o da documenti legalizzati e apostillati.

N.B. La valutazione del titolo è utile solo all'iscrizione al concorso di cui al presente avviso di selezione e non comporta il rilascio di un titolo italiano (equipollenza).

4. I titoli sono autocertificati, ai sensi della normativa vigente, attraverso la procedura online di cui al presente articolo e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

5. Le dichiarazioni non rispondenti al vero sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

6. Ciascun/a candidato/a può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

7. I/le candidati/e possono concorrere, qualora ne abbiano i titoli, per più posizioni. In tal caso devono presentare domande distinte e relativa documentazione per ognuna di esse, incluso il versamento del contributo non rimborsabile di **€ 100,00 per ogni domanda presentata** con le modalità ed entro i termini di scadenza previsti al presente articolo, comma 1.

8. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a percorsi diversi, i/le candidati/e dovranno comunque **optare per l'iscrizione a un solo percorso**. La scelta può essere contestualmente comunicata inviando una e-mail ordinaria all'indirizzo formazioneinsegnanti@unisi.it.

9. È responsabilità dei/le candidati/e verificare la corretta conclusione della procedura di presentazione della domanda.

10. L'Università degli Studi di Siena, a seguito dell'esito delle verifiche sulle autodichiarazioni prodotte, si riserva, in qualsiasi momento prima del rilascio del titolo di abilitazione, di adottare provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino aver prodotto autodichiarazioni non rispondenti al vero. **Tutti/e i/le candidati/e, pertanto, sono ammessi/e con riserva.**

11. Tutti/e i/le candidati/e devono **pagare, attraverso il sistema PAGOPA, il contributo per la partecipazione di € 100,00 entro e non oltre la data di scadenza della procedura di presentazione della domanda**. Per il pagamento del contributo va utilizzato esclusivamente il circuito PAGOPA; solo a seguito dell'avvenuto pagamento la domanda può considerarsi perfezionata e presentata. Tutti/e i/le candidati/e, compresi/e quelli/e con disabilità, sono tenuti/e al pagamento della suddetta quota, pena l'esclusione.



12. Il contributo per la partecipazione alla selezione, dovuto per ogni percorso per il quale il/la candidato/a intende concorrere, non è rimborsabile in alcun caso.

13. Costituisce sempre e comunque causa di esclusione dalla selezione:

- il mancato utilizzo del sistema PAGOPA;
- il mancato pagamento del contributo;
- il mancato pagamento del contributo entro la data di scadenza della procedura di presentazione della domanda;

N.B. Si ricorda che, dopo aver effettuato il pagamento, per presentare la domanda bisogna cliccare sul pulsante “Presenta/Submit”. Terminata la procedura di compilazione e presentazione della domanda il candidato riceverà una e-mail con la conferma dell’avvenuta consegna, riportante anche il numero identificativo della domanda.

14. **Si fa presente fin d’ora che, in caso di ammissione al corso, il/la candidato/a non già in possesso di credenziali Unisi deve risultare già registrato/a nella Segreteria on-line. A tal proposito, al fine di garantire la massima celerità e correttezza nella fase di iscrizione al corso, si raccomanda di provvedere a tale registrazione contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione sulla piattaforma PICA seguendo le seguenti indicazioni:**

- accedere al link <https://segreteriaonline.unisi.it/Root.do> e
- selezionare, nell’Area Riservata, la voce “Registrazione”.

I dati richiesti in domanda sono: codice fiscale, dati anagrafici, indirizzi di residenza e di domicilio, recapiti telefonici ed e-mail (necessaria per ricevere eventuali comunicazioni).

La registrazione può essere effettuata una sola volta. Al termine della registrazione, viene assegnato il nome utente e sarà possibile scegliere la password personale. Username e password saranno gli strumenti con cui i/le candidati/e in posizione utile in graduatoria potranno iscriversi al percorso.

Gli/Le utenti già registrati/e, in caso di smarrimento delle credenziali di accesso alla Segreteria online, possono recuperare la password seguendo le istruzioni pubblicate a questo link: [Recupero password - Siena](#).

Articolo 4 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per l’ammissione ai percorsi di formazione iniziale dei/delle docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’a.a. 2024/2025 è nominata con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Siena, pubblicato nell’Albo online dell’Ateneo e alla pagina web [Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti \(60 CFU\) a.a. 2024-2025 | Università degli Studi di Siena](#).

2. La Commissione esaminatrice è composta da almeno tre docenti universitari, uno dei quali svolge la funzione di Presidente, con specifiche competenze nei settori scientifico disciplinari oggetto del presente Avviso, nel rispetto ove possibile della parità di genere. La Commissione esaminatrice può essere suddivisa in una o più sottocommissioni in relazione al numero delle domande.

Articolo 5 – Titoli valutabili (posti contingentati)

1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli/Ile ammessi/e ai corsi oggetto del presente avviso,



i/le candidati/e per i posti contingentati devono dichiarare i titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 3 del presente avviso. **Non saranno presi in considerazione i titoli le cui dichiarazioni pervengono con modalità diverse o dopo il termine di scadenza** indicato nel suddetto articolo.

2. Per la valutazione dei titoli dei/le candidati/e che concorrono per le **posizioni ordinarie dei posti contingentati** si fa riferimento ai titoli valutabili e relativi punteggi indicati nell'allegato B del DM n. 156/2025. Qualora le domande di ammissione dei/le candidati/e ai percorsi 60 CFU (All. 1) eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati nell'allegato B del DM n. 156/2025. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

3. Per i/le candidati/e **riservatari/e** individuati/e ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 59/2017 si fa riferimento ai titoli valutabili e relativi punteggi indicati nell'allegato A del DM n. 148/2025. Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei/le candidati/e è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A al DM n. 148/2025. In caso di parità di punteggio prevale il/la candidato/a anagraficamente più giovane. **N.B.: Le tre annualità dichiarate per l'accesso alla riserva non potranno essere successivamente utilizzate come titolo professionale per la composizione del punteggio finale della graduatoria. Pertanto, i/le candidati/e che desiderino far valere ulteriori servizi di insegnamento, devono aver cura di non indicare tra i titoli valutabili le annualità già dichiarate per la riserva.**

4. Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. L'anno scolastico 2024/2025 può essere considerato se alla data di presentazione della domanda il/la candidato/a ha raggiunto i 180 giorni di servizio.

5. Eventuali **titoli conseguiti all'estero** devono essere tradotti in lingua italiana, autenticati e legalizzati. I predetti titoli devono essere prodotti nella forma del:

- "Certificato di comparabilità" e "Certificato di verifica" rilasciato dal Centro Italiano ENIC-NARIC (CIMEA)

oppure

- "*Diploma Supplement*" rilasciato dall'Università, secondo lo schema standard sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES (valido solo per i paesi che hanno aderito all'accordo internazionale)

oppure

- "Dichiarazione di Valore (DOV)" emessa dalle missioni diplomatiche italiane, accompagnata dalla "Certificazione di Verifica" del CIMEA o da documenti legalizzati e apostillati.

6. Non è consentito il riferimento generico a documenti e titoli presentati in altra occasione. Nel caso in cui non fossero indicati i titoli valutabili nei termini e nelle modalità previste nel presente avviso, tali requisiti, anche se posseduti, non sono considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito.

7. Il/La candidato/a può presentare istanza di rivalutazione dei titoli presentati in fase di compilazione della domanda di cui all'art. 3 del presente avviso **entro e non oltre 2 (due) giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie, inviando una e-mail ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica: formazioneinsegnanti@unisi.it, con oggetto: *assegnazione punteggio titoli*. Si precisa che sarà valutato il punteggio di documentazione già acquisita durante la presentazione della domanda: non è possibile integrare



la documentazione.

Articolo 6 – Graduatorie (posti contingentati)

1. Percorso PF60 All. 1

- a) Se il numero di domande di ammissione per una determinata classe di concorso è inferiore al numero di posti autorizzati, tutti/e i/le candidati/e in possesso dei requisiti di accesso sono inseriti di diritto nella graduatoria degli/Ile ammessi/e. Se il numero delle domande di ammissione eccede il numero di posti autorizzati dal Ministero, la programmazione degli accessi è effettuata sulla base della valutazione dei titoli di cui all'allegato B al DM n. 156/2025.
- b) Quota di riserva del 5%: qualora le domande di ammissione dei/Ile candidati/e beneficiari/e della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato B al DM n. 156/2025. Per ogni classe di concorso, la graduatoria per i riservatari 5% è stilata sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli. Qualora le domande presentate dai/Ile candidati/e destinatari/e della quota di riserva del 5% fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva (PF30 All. 2).

2. Percorso PF30 All. 2

- a) Se il numero di domande di ammissione per una determinata classe di concorso risulta inferiore al numero di posti autorizzati, tutti/e i/le candidati/e in possesso dei requisiti di accesso vengono inseriti/e di diritto nella graduatoria degli ammessi/e. Qualora le domande relative al PF30 siano inferiori alla quota di riserva del 45% i posti residui sono resi disponibili per i posti ordinari.
- b) Se il numero delle domande di ammissione eccede il numero di posti autorizzati dal Ministero, la programmazione degli accessi viene effettuata sulla base della valutazione dei titoli di cui all'allegato A al DM n. 148/2025.

3. **Le graduatorie** di ciascun percorso sono pubblicate successivamente alla data del **28 marzo 2025** alla pagina web dell'Università degli Studi di Siena all'indirizzo [Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti \(60 CFU\) a.a. 2024-2025 | Università degli Studi di Siena](#) dedicata ai Percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU. Nella stessa pagina viene pubblicato il calendario degli scorrimenti nel quale sono indicate anche le modalità e i termini perentori per l'immatricolazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica. **Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.**

Le graduatorie sono pubblicate in forma anonima usando il **codice identificativo assegnato dal sistema Pica** in fase di presentazione della domanda.

4. In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più percorsi, il/la candidato/a deve optare per **l'iscrizione a un solo corso**, pertanto a seguito dell'immatricolazione non può chiedere il passaggio da un percorso a un altro. La scelta può essere contestualmente comunicata inviando una e-mail ordinaria all'indirizzo formazioneinsegnanti@unisi.it.

5. Nel caso in cui i/le candidati/e ammessi/e come riservatari/e risultino in numero inferiore alla percentuale di riserva indicata dal DM n. 148/2025 ovvero al termine delle immatricolazioni e degli scorrimenti risultino posti riservati residui, questi ultimi si aggiungeranno ai posti ordinari previsti dall'articolo 1 per la medesima classe di concorso.



6. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione delle graduatorie e dei relativi scorrimenti nei modi predetti.
7. Le graduatorie finali sono approvate con Decreto Rettorale, e sono pubblicate sull'Albo online e sulle pagine web dell'Università degli Studi di Siena all'indirizzo [Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti \(60 CFU\) a.a. 2024-2025 | Università degli Studi di Siena](#).
8. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti/e i/le candidati/e che sono tenuti/e a prenderne visione direttamente, in quanto nessuna comunicazione è inviata agli/alle stessi/e, né fornita telefonicamente.
9. La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei/lle candidati/e dei requisiti per la partecipazione al concorso e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.
10. Alla verifica dell'esito delle immatricolazioni si procederà d'ufficio allo scorrimento delle graduatorie, qualora tutti i posti non fossero stati ricoperti.
11. Con riferimento esclusivo alle due classi concorsuali A-32 e BB-02 di cui alla Tabella 2 del presente avviso di selezione, le graduatorie saranno efficaci in relazione e nei limiti delle classi concorsuali effettivamente accreditate dal MUR e dei connessi limiti quantitativi e pertanto il numero dei posti messi a concorso potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione a seguito dell'emanazione del decreto di programmazione dei posti. Ne consegue che l'efficacia delle graduatorie eventualmente pubblicate prima dell'emanazione di detto decreto è subordinata alla numerosità del contingente effettivamente assegnato all'Università degli Studi di Siena.

Articolo 7 – Immatricolazione

1. Si ricorda che, come indicato all'art. 3 comma 14, non è possibile effettuare l'immatricolazione senza prima aver effettuato la **registrazione sulla Segreteria on-line** ed essere in possesso delle **credenziali Unisi**. I/Le candidati/e ammessi/e al percorso per cui hanno svolto la selezione e per il quale vogliono effettuare l'iscrizione sono tenuti ad immatricolarsi, con le modalità che saranno pubblicate nella pagina web [Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti \(60 CFU\) a.a. 2024-2025 | Università degli Studi di Siena](#) pena la decadenza, tramite la procedura online nel portale di "Segreteria on-line" all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/>.
2. La tassa di immatricolazione al **percorso PF60** (All. 1) è composta da € 2.100,00 di contributo e € 16,00 di imposta di bollo e non è suscettibile di alcuna riduzione. Le quote da corrispondere devono essere versate come di seguito specificato:
 - prima rata entro la data di scadenza delle immatricolazioni pari a € 1.100,00 + imposta di bollo di € 16,00
 - seconda rata entro il **30 aprile 2025** pari a € 1.000,00.
3. La tassa di immatricolazione al percorso **PF30** (All. 2) e al percorso **PF36** (All. 5) è composta da € 1.600,00 di contributo e € 16,00 di imposta di bollo e non è suscettibile di alcuna riduzione. Deve essere versata in due rate dal seguente importo:
 - prima rata entro la data di scadenza delle immatricolazioni pari a € 1.000,00 + imposta di bollo di € 16,00



- seconda rata entro il **30 aprile 2025** pari a € 600,00.
4. La tassa di immatricolazione al percorso **PF60** (All.1) prevista per gli/le studenti/esse che sono regolarmente iscritti/e ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs n. 59/2017, nonché per coloro che siano in possesso della certificazione dei 24 CFU o CFA (con crediti acquisiti entro il 31 ottobre 2022) in base al previgente ordinamento, è composta da € 1.600,00 di contributo e € 16,00 di imposta di bollo sull'iscrizione. Deve essere versata in due rate dal seguente importo:
- prima rata entro la data di scadenza delle immatricolazioni pari a € 1.000,00
 - seconda rata entro il **30 aprile 2025** pari a € 600,00
5. Lo/a studente/ssa che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le su citate scadenze, è tenuto/a al pagamento di una maggiorazione progressiva rispetto a quanto dovuto, secondo l'art. 3 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2024/2025. Il mancato pagamento della seconda rata e/o degli oneri eventualmente maturati non consentirà al/lla corsista di essere ammesso/a a sostenere la prova finale.
6. Il pagamento delle tasse deve essere effettuato secondo le modalità riportate alla pagina web [Come pagare le tasse | Università degli Studi di Siena](#).
7. A parziale copertura dell'importo dei contributi di immatricolazione ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti è possibile utilizzare la **Carta del Docente**, secondo le modalità indicate alla pagina web [Carta del Docente e Corsi di Formazione ai sensi della Direttiva di accreditamento degli Enti di formazione MIUR n. 170 del 21 marzo 2016 | Università degli Studi di Siena](#).
8. Sono esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione dovuta coloro che all'atto dell'immatricolazione risultino in possesso di riconoscimento di handicap con invalidità pari o superiore al 66% o un riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
9. Per il pagamento va utilizzato esclusivamente il sistema PAGOPA così come descritto nel sito di Ateneo. Il/la candidato/a che non abbia utilizzato il sistema di pagamento PAGOPA, oppure, che non abbia pagato il contributo o lo abbia saldato solo in parte, oppure, il cui pagamento non risulti effettuato entro il termine previsto dal presente avviso, non ha perfezionata l'immatricolazione e per tale ragione non è ammesso al corso.
10. **La tassa di immatricolazione**, una volta versata, **non è rimborsabile in alcun caso**.
11. Tutti/e gli studenti/esse che presentano **domanda di ammissione alla prova finale** sono tenuti a versare: il contributo di € 150,00 e € 16,00 di imposta di bollo entro i termini indicati nel relativo Avviso PAGOPA. La prova finale dei percorsi può essere ripetuta solo una volta ed è soggetta al pagamento del contributo di € 150,00 e € 16,00 di imposta di bollo.
12. Non sono previste agevolazioni basate sulla condizione economica dello/a studente/essa legata all'indicatore ISEE.
13. Gli/Le immatricolati/e possono **rinunciare agli studi**, con apposita dichiarazione scritta da far pervenire agli uffici preposti (formazioneinsegnanti@unisi.it), reperibile alla pagina web [Documentazione e modulistica . | Università degli Studi di Siena](#), durante la frequenza dei corsi, solo se in regola con il versamento del contributo di frequenza dovuto alla data della formale rinuncia espressa. Il mancato pagamento della contribuzione non costituisce rinuncia tacita agli studi. Per la richiesta di rinuncia è richiesto il versamento di € 16,00 di imposta di bollo.

Articolo 8 – Didattica e svolgimento dei corsi

1. Il **calendario delle attività formative** viene pubblicato alla pagina web, nella sezione “Didattica”: [Didattica | Università degli Studi di Siena](#) .

2. La **frequenza al corso cui si è ammessi è obbligatoria**. Le assenze sono permesse nella misura massima del 30% per singolo insegnamento. Le ore di assenza consentite sono recuperate attraverso modalità definite dai/le titolari degli insegnamenti.

3. Per accedere alla prova finale di abilitazione è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa (art. 7, co. 7, del DPCM del 4 agosto 2023).

4. Come stabilito dall’art. 9 del DPCM 4 ottobre 2023, la **prova finale** consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

Prova scritta

- Per il PF60 All. 1 e PF36 All. 5 la prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. Inoltre, è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
- Per il PF30 All.2, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

Lezione simulata

- verte su tema proposto dalla commissione con un anticipo di 48 ore;
- ha una durata massima di 45 minuti;
- è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali;
- è sviluppata con didattica innovativa;
- è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di 10 punti alla prova scritta e di 10 punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il/la candidato/a consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e almeno 7/10 nella lezione simulata.

Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento.

In osservanza dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 156/2025, i/le docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

5. Non si accettano richieste di **trasferimento** in entrata da altro Ateneo né in uscita verso altro Ateneo.

6. È prevista la **sospensione dell’iscrizione** ai Percorsi formativi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU, con eventuale iscrizione ad una edizione successiva, in caso di comprovate e documentate esigenze, con salvaguardia della



parte di formazione già svolta, tramite apposito modulo scaricabile alla pagina web [Documentazione e modulistica](#) . | [Università degli Studi di Siena](#) da far pervenire agli uffici preposti (formazioneinsegnanti@unisi.it), durante la frequenza dei corsi, solo se in regola con il versamento del contributo di frequenza dovuto alla data della formale richiesta di sospensione espressa. La riattivazione della carriera universitaria avverrà su istanza del/lla corsista e a seguito di un successivo avviso di selezione per l'indizione degli ulteriori Percorsi formativi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU per la medesima classe di concorso. **Per ciascuna richiesta di sospensione e di riattivazione del corso è richiesto il versamento di € 16,00 di imposta di bollo.**

Articolo 9 – Riconoscimento crediti

1. **Il riconoscimento dei crediti maturati** nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2, e dall'allegato B del DPCM 4 agosto 2023:

- a) il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
- b) analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di **tirocinio diretto e indiretto**.
- c) il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2 e 5.

2. **Non saranno prese in considerazione richieste di riconoscimento crediti pervenute con modalità diverse dalla procedura on line di cui all'art. 3 o successive alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.**

3. La certificazione dei 24 CFU (**conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ai sensi del D.M. 616/2017**) è riconoscibile interamente nei percorsi 60 CFU All.1

4. I/Le candidati/e che chiedono l'ammissione con riconoscimento crediti, devono dichiarare il possesso della certificazione dei 24 CFU (con crediti acquisiti entro il 31 ottobre 2022) e/o dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione nelle modalità indicate nella procedura online.

5. I/Le candidati/e che concorrono per i **posti contingentati** di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) in possesso dei 24 CFU (**conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ai sensi del D.M. 616/2017**) devono partecipare al Percorso 60 CFU (All. 1) e autocertificare obbligatoriamente il possesso dei 24 CFU esclusivamente nelle modalità indicate nella procedura online (sezione Riconoscimento crediti).

6. Non è possibile riconoscere la certificazione unica dei 24 CFU conseguiti ai sensi del D.M. n. 616/2017 ai/le candidati/e che accedono ai PF36 (All. 5) del DPCM in quanto per tali Percorsi costituisce titolo di ammissione.

7. Possono essere riconosciute solo le **attività conseguite dall' a.a. 2015/2016 in poi**.

9. Il riconoscimento dei crediti sarà successivo alle immatricolazioni.

9. Il Consiglio didattico del Percorso valuterà le attività pregresse, ai fini del loro effettivo riconoscimento.



10. L'ottenimento di una abbreviazione di corso non comporta riduzioni delle quote di iscrizione salvo quelle previste all'art. 7 del presente avviso di selezione.

11. **Fino alla comunicazione dei riconoscimenti effettuati la frequenza ai corsi si intende obbligatoria.**

Articolo 10 – Contemporanea iscrizione

1. Ai sensi del DM n. 930/2022, del DM n. 933/2022 e delle relative FAQ, è **consentita l'iscrizione contemporanea a uno dei Percorsi abilitanti di formazione iniziale e a un altro corso di studio** (Master, Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Corso di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, ecc.) **non a frequenza obbligatoria.**

2. Chi fosse già iscritto/a a un corso con obbligo di frequenza è tenuto/a ad inviare a formazioneinsegnanti@unisi.it, prima dell'immatricolazione ai Percorsi abilitanti di formazione iniziale oggetto del presente Avviso, **copia della richiesta di sospensione/interruzione** della frequenza del corso di interesse.

3. Chi fosse già iscritto/a a un corso senza obbligo di frequenza è tenuto/a a seguire le indicazioni riportate alla [pagina web](#) relativa alla contemporanea iscrizione.

4. La contemporanea iscrizione a due o più percorsi universitari di formazione iniziale abilitante, non è consentita in nessun caso, né nell'ambito dello stesso Ateneo né presso Atenei diversi, sia che si tratti di percorsi per la stessa classe di concorso che di percorsi relativi a classi di concorso differenti.

5. Non è consentita, altresì, la contemporanea iscrizione a più di un percorso universitario di formazione iniziale abilitante erogato dall'Università degli Studi di Siena.

6. È consentita la contemporanea iscrizione a un corso di laurea di II livello e a un corso di laurea a ciclo unico a condizione che siano stati già acquisiti 180 CFU.

Articolo 11 – Incompatibilità

1. La **studentessa in stato di gravidanza**, durante tutto il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di lavoro, non potrà svolgere le attività di tirocinio diretto presso la sede scolastica di tirocinio.

2. Tale situazione comporterà l'impossibilità per la studentessa di concludere il Percorso e potrà chiedere la **sospensione** dal Percorso secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 6 con la possibilità di iscriversi, salvo modifiche della normativa, al Percorso che può essere attivato l'anno successivo. Si ricorda che la sospensione non consente in alcun caso il rimborso delle tasse versate.

3. Per i motivi sopra indicati la studentessa nella predetta condizione all'inizio o durante lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Formazione Insegnanti a mezzo e-mail all'indirizzo formazioneinsegnanti@unisi.it

Articolo 12 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la Responsabile *pro tempore* del Centro Universitario per la



formazione insegnanti (e-mail: centro.formazione.insegnanti@unisi.it)

2. Le disposizioni del presente avviso atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici avvengono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241. I/le candidati/e hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo la normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei/delle candidati/e è effettuato dall'Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul trattamento dei dati personali dello studente è acquisibile nella sezione [Privacy del portale di Ateneo](#).

2. L'Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal/la candidato/a, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n. 196/2003 modificato e integrato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, prof. Roberto Di Pietra. Il/la candidato/a potrà far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati scrivendo alla casella PEC: rettore@pec.unisipec.it oppure casella e-mail: segreteria.rettore@unisi.it.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto tra lo studente e l'Università. L'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'esclusione dall'avviso.

Articolo 14 – Pubblicità e ulteriori informazioni

1. Il presente provvedimento è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e alla pagina web [Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti \(60 CFU\) a.a. 2024-2025 | Università degli Studi di Siena](#). Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso sono rese note mediante le predette pagine web.

2. L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e dei recapiti da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telefonici e non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

2. Tutti/e i/le candidati/e sono ammessi/e con riserva alle procedure di selezione. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento viene comunicato all'interessato mediante PEC.

3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risulti indicazione di dati non rispondenti al vero e uso di atti falsi, fermo restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75



e 76 D.P.R n. 445/2000), il/la candidato/a viene automaticamente escluso/a e perde tutti i benefici eventualmente maturati. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati e i contributi versati dall'interessato non verranno rimborsati.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto si procede mediante apposito avviso pubblicato nella pagina web [Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti \(60 CFU\) a.a. 2024-2025 | Università degli Studi di Siena](#). Detta pubblicazione ha valore di notifica agli/le interessati/e a tutti gli effetti e conseguenze di legge.